

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/230 DEL CONSIGLIO**del 12 febbraio 2015****che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
- (2) Con sentenza del 12 dicembre 2013 nella causa T-58/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Gholam Golparvar, Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Fard, Alireza Ghezelayagh, Hassan Zadeh, Mohammad Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Rasool e Ahmad Tafazoly nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (3) È opportuno inserire nuovamente Gholam Golparvar nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
- (4) Con sentenza del 3 luglio 2014 nella causa T-565/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la National Iranian Tanker Company nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (5) È opportuno inserire nuovamente la National Iranian Tanker Company nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. RINKĒVIČS

⁽¹⁾ GUL 88 del 24.3.2012, pag. 1.

ALLEGATO

I. L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012:

I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
140.	National Iranian Tanker Company (NITC)	35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833, Tel: +98 21 23801, e-mail: info@nitc-tankers.com; tutti gli uffici del mondo	La National Iranian Tanker Company fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran mediante i suoi azionisti Iranianan State Retirement Fund, Iranian Social Security Organization e Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund, che sono entità controllate dallo Stato. Inoltre la NITC è uno dei maggiori operatori di petroliere nel mondo e uno dei principali trasportatori di petrolio greggio iraniano. Di conseguenza, la NITC fornisce sostegno logistico al governo dell'Iran mediante il trasporto di petrolio iraniano.	

II. La persona indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte III dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012:

III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (*Islamic Republic of Iran Shipping Lines — IRISL*)

A. Persona

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
8.	Gholam Hossein Golparvar	Data di nascita: 23 gennaio 1957. Cittadinanza: iraniana. Carta d'identità n. 4207.	Il sig. Golparvar agisce per conto dell'IRISL e delle società ad essa associate. È stato direttore commerciale dell'IRISL oltre che amministratore delegato e azionista della società di spedizioni SAPID, amministratore senza incarichi esecutivi e azionista di HDSL nonché azionista della Rhabaran Omid Darya Ship Management Company, le quali, in base alla designazione dell'UE, agiscono per conto dell'IRISL.	